



Roma, 10.04.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000003611/AG
Oggetto: D.L. 22/2020 – Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

Circolare n. 12140

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Publicato in G.U. il decreto-legge in materia di istruzione pubblica.
Il provvedimento contiene anche
misure per lo svolgimento dei tirocini ed esami di Stato, demandando a specifici
decreti la relativa disciplina in deroga alla vigente normativa.**

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*” (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020)

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 aprile è stato pubblicato un decreto-legge, denominato “Decreto scuola” che, tenuto conto dell'emergenza coronavirus, introduce misure urgenti sulla regolare conclusione dell'anno scolastico in corso, l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e lo svolgimento degli esami di Stato.

Il provvedimento, in vigore dal 9 aprile 2020, contiene anche misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, adottate in considerazione delle alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario.

Tali misure in parte recepiscono anche quanto richiesto dalla Federazione che, a più riprese, ha rappresentato presso le competenti sedi istituzionali la necessità di sbloccare i percorsi formativi per l'accesso alla professione di

farmacista, favorendo in tal modo il reclutamento di nuovi professionisti da impiegare nella gestione dell'emergenza.

In particolare, all'art. 6, il decreto prevede che, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune delle professioni regolamentate, tra cui quella di farmacista.

I decreti possono altresì individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle stesse professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Si segnala, infine, che il decreto, all'art. 4, contiene una precisazione sulla misura della sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cfr circolare federale n. 12057 del 19.3.2020). Con tale disposizione è infatti chiarito che detta sospensione deve intendersi riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)